



COMUNE DI BERRA
Provincia Di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 38 del 30-09-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2014 - .

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21:00**, nella sede comunale si è riunito in adunanza **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica**

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori

ZAGHINI ERIC	Presente
BARBIERI FILIPPO	Presente
CENACCHI EGLE	Presente
GALLI FABIO	Presente
GULMINI ELISA	Presente
FACCINI FABIANA	Presente
FINESSI LUCA	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Presente
QUAGLIO DAVIDE	Presente
GRANDI SIMONE	Presente
LEONARDI MARCO	Presente
BIGONI STEFANO	Presente
CALABRESE LUIGI	Presente

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.

Partecipa il VICE SEGRETARIO DAL MORO ALESSANDRA.

Essendo la seduta legale, per essere di Prima convocazione, il Presidente la dichiara aperta.

Sono chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri signori:

ASTOLFI ALBERTO

BIGONI STEFANO

CALABRESE LUIGI

La discussione di cui al presente punto 4. all'ordine del giorno e precisamente "Approvazione aliquote IMU – anno 2014", è stata verbalizzata unitamente al punto 6. "Approvazione del bilancio di previsione 2014, della relazione revisionale e programmatica 2014-2016 e del bilancio pluriennale 2014-2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011;

VISTO il regolamento IMU approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 15/06/2012 e modificato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 30.04.2014;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2012, che ha approvato le aliquote e le detrazioni IMU di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011) per l'anno 2012 nella seguente misura:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,6%;

DETRAZIONE EURO 200,00

ALIQUOTA 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale dove dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente disabili gravi e non autosufficienti (*invalidità 100%*). Ai fini del riconoscimento dell'aliquota dello 0,4%, è considerato disabile chi ha ottenuto il riconoscimento della Commissione medica appositamente costituita ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3[^]. Il portatore di handicap dovrà autocertificare la sussistenza del requisito personale, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 0,96%

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%

PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI 0,96%

ALIQUOTA 0,76% per i terreni agricoli nei quali sono stati impiantati a partire dall'anno 2011 e 2012 colture destinate a frutteto; tale aliquota si applica per 5 anni a partire dall'anno 2011;

ALIQUOTA 0,76% per i fabbricati iscritti nelle categorie C1-C3 e D1, di nuova costruzione o recuperati con interventi edilizi comportanti il pagamento degli oneri di urbanizzazione, nei quali nel corso dell'anno vengano iniziate attività artigianali, industriali o commerciali, oppure che già siano sede delle stesse attività. I lavori di nuova costruzione o di recupero devono essere stati ultimati nel corso dell'anno 2011 e 2012. L'aliquota si applica per le annualità d'imposta 2012 e 2013, a condizione che negli immobili l'attività prosegua ininterrottamente per lo stesso periodo;

ALIQUOTA 0,46%:

a) per i fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PRG come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva.

b) per i fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

allo scopo di dare maggior impulso alle attività produttive locali nel periodo di crisi contingente, tenuto, altresì, conto che trattasi immobili ricadenti nelle fattispecie descritte dal comma 9, dell'art. 13 richiamato, per i quali è prevista la possibilità di ridurre, per determinate categorie di immobili, l'aliquota di base dello 0,76% fino allo 0,46%;

c) per i fabbricati ricompresi nella categoria D1 locati a soggetti imprenditori commerciali che abbiano dato inizio nell'immobile ad una nuova attività d'impresa a partire dal 01.01.2011. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;

d) per i teatri e le sale cinematografiche in attività, e per i Centri sociali ricreativi e culturali per anziani;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2014 con la quale si stabiliva tra l'altro di confermare le aliquote IMU deliberate con l'atto predetto, anche per l'anno 2014, precisando che in sede di predisposizione del bilancio di previsione sarebbero state apportate eventuali modifiche;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (legge n. 14/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C) che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1^a gennaio 2014:

- a) Viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI;
- b) Viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) Sono esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) Sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) È stata data la possibilità ai Comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

RICORDATO che il comma 380 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) e aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra

Comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" (per l'importo stimato di € 207.534) e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda l'IMU, si evidenzia che vale dal 2014 il termine per l'invio al MEF, per via telematica delle deliberazioni di modifica, fissato al **21 ottobre** dall'art. 13 comma 13-bis del DL 201/2011, quale termine ultimo di efficacia delle modifiche per l'intero anno;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che con la Legge del Ministro dell'Interno del 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014, che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 21.02.2014, è stato differito al 30 aprile 2014, che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 26.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 99 del 30.04.2014, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014, che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 23.07.2014, è stato ulteriormente differito al 30.09.2014;

VISTI:

- L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che fissa l'aliquota nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a **tre punti percentuali**;
- L'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a **due punti percentuali**;
- L'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- L'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:
 - Modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole *ex lege* all'abitazione principale;
 - Equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
 - Consente di considerare abitazione principale l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale

appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in generale dalla normativa vigente;

- L'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, **non è dovuta** l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201/2011;
- la **riduzione** da 110 a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 707, lettera c);
- la **modifica** della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1, comma 707, lettera d);

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2014, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

VISTO che l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che "è riservato allo Stato il gettito IMU di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13". La successiva lettera g) del citato articolo prevede che "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 decreto legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D". Al riguardo, la risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF, concernente tra l'altro, le modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della predetta legge, chiarisce che "in quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al Comune stesso". Deve, invece, ritenere **esclusa** la facoltà da parte del comune **di ridurre** l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. Pertanto, risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2014 dell'Ente può essere garantito adottando le aliquote IMU che di seguito si andranno ad elencare;

DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

ACQUISITO il parere del revisore del conto sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO l'allegato parere tecnico e contabile espresso dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n° 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli espressi per alzata di mano da parte della lista di maggioranza e n. 4 voti contrari espressi dalle due liste di minoranza (Bigoni Stefano, Calabrese Luigi, Grandi Simone, Leonardi Marco)

DELIBERA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTA 6 per mille - abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, con detrazione di euro 200 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

ALIQUOTA 8,6 per mille (agevolata) - fabbricati C1 (negozi e botteghe) con superficie di vendita fino a 100 mq; deve trattarsi di fabbricati strumentali ovvero nei quali è svolta attività d'impresa direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sugli stessi o da parenti entro il 1° grado in linea retta. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

ALIQUOTA 8,6 per mille (agevolata) - fabbricati C3 (laboratori per arti e mestieri) con superficie di fino 100 mq; deve trattarsi di fabbricati strumentali ovvero nei quali è svolta attività d'impresa direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sugli stessi, o da parenti entro il 1° grado in linea retta;

ALIQUOTA 10,60 per mille – fabbricati Gruppo C

ALIQUOTA terreni agricoli 10,60 per mille;

ALIQUOTA 9,6 per mille - opifici D1;

ALIQUOTA 10,60 per mille – alberghi e pensioni D2

ALIQUOTA 10,60 per mille – case di cura (con fine di lucro) D4

ALIQUOTA 10,60 per mille – istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D5

ALIQUOTA 10,60 per mille – fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D6

ALIQUOTA 10,60 per mille – fabbricati costruiti o adattati, omissis (con fine di lucro) D7

ALIQUOTA 10,60 per mille – fabbricati costruiti o adattati, omissis (con fine di lucro) D8

ALIQUOTA 10,60 per mille – edifici galleggianti, omissis (con fine di lucro) D9

ALIQUOTA 10,6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

ALIQUOTA 7,6 per mille per i terreni agricoli nei quali sono stati impiantati a partire dall'anno 2011 e 2012 colture destinate a frutteto; tale aliquota si applica per 5 anni a partire dall'anno 2011;

ALIQUOTA 4,6 per mille, per fabbricati non classificati nel gruppo D uso produttivo

a) per i fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PRG come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva.

b) per i fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

c) per i teatri e le sale cinematografiche in attività, e per i Centri sociali ricreativi e culturali per anziani;

ALIQUOTA 10,6 per mille per le aree edificabili;

Di stabilire le seguenti modalità di comunicazione per le fattispecie imponibili assoggettate ad aliquota ridotta:

- Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i fabbricati **cat. C1 e C3 strumentali** è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un'apposita comunicazione attestante la superficie, i dati catastali ed il requisito dell'utilizzo diretto per l'esercizio dell'attività d'impresa entro il **31/12** dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;
- Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta del 4,6 per mille (punti a), b), c) è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, di un'apposita comunicazione attestante i requisiti richiesti per aver diritto all'agevolazione e se necessaria idonea prova documentale, i dati catastali ed il requisito dell'utilizzo diretto per l'esercizio dell'attività d'impresa entro il **31/12** dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta IMU si rimanda al rispettivo regolamento;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità), e successive modificazioni;

Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal **1^ gennaio 2014**;

Di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il **21 ottobre** fissato dall'art. 13 comma 13-bis del DL 201/2011, quale termine ultimo di efficacia delle modifiche per l'intero anno;

Di dichiarare, con successiva votazione dal medesimo esito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

